

Archivio selezionato: Sentenze Cassazione civile

Autorità: Cassazione civile sez. VI

Data: 20/11/2014

n. 24687

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI PALMA	Salvatore	-	Presidente	-
Dott. RAGONESI	Vittorio	-	Consigliere	-
Dott. BISOGNI	Giacinto	-	Consigliere	-
Dott. DE CHIARA	Carlo	-	rel. Consigliere	-
Dott. ACIERNO	Maria	-	Consigliere	-

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 6458-2014 proposto da:

J.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COSSERIA 2,
presso lo studio del Dott. PLACIDI ALFREDO, rappresentato e difeso
dall'avvocato ZORZELLA NAZZARENA, giusta procura speciale a margine
del ricorso;

- ricorrente -

contro

MINISTERO DELL'INTERNO (OMISSIS) in persona del Ministro pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e
difende, ope legis;

- controricorrente -

e contro

PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;

- intimato -

avverso la sentenza n. 1258/2013 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA del
16.7.2013, depositata il 05/08/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
23/09/2014 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA;
udito per il ricorrente l'Avvocato Nazzarena Zorzella che si riporta
agli scritti, insistendo per l'accoglimento del ricorso.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

Che nella relazione ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c. si legge quanto segue:

"1. - Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Bologna, in accoglimento del gravame del Ministero dell'Interno e in riforma della decisione del Tribunale della stessa città, ha respinto la domanda di protezione internazionale proposta dal sig. J. S., cittadino nigeriano.

Quest'ultimo ha proposto ricorso per cassazione con un solo, complesso motivo di censura. L'amministrazione intimata si è difesa con controricorso.

2. - Il ricorso è tardivo, e dunque inammissibile, per violazione del termine semestrale di decadenza di cui all'art. 327 c.p.c., nel testo come modificato dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, qui applicabile essendo il processo iniziato davanti al Tribunale di Bologna il 10 agosto 2012. Il ricorso è stato infatti presentato all'ufficio postale, per la notifica ai sensi della L. 21 gennaio 1994, n. 53, in data 20 marzo 2014, mentre la sentenza impugnata era stata pubblicata il 5 agosto 2013.";

che detta relazione è stata ritualmente comunicata al P.M. e notificata ai difensori delle parti costituite;

che il solo avvocato di parte ricorrente ha presentato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Che il Collegio condivide quanto osservato nella relazione di cui sopra e ritiene non fondate le obiezioni formulate nella memoria di parte ricorrente;

che invero in quest'ultima, sottolineato come anche ai giudizi in materia di protezione internazionale si applichi la sospensione feriale dei termini processuali, non essendo per tali giudizi prevista alcuna deroga alla regola generale di cui alla L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 1 si afferma che conseguentemente il termine semestrale di decadenza, da computarsi sommando al semestre i 46 giorni corrispondenti al periodo feriale, andava a scadere il 21 marzo 2014, mentre il ricorso era stato presentato per la notifica il giorno precedente, dunque tempestivamente;

che a ciò va replicato che, incontestata l'applicazione della regola generale della sospensione, tuttavia nella specie non è corretto computare il termine - la cui decorrenza è collocata all'interno del periodo feriale stesso, datando la pubblicazione della sentenza impugnata al 5 agosto 2013 - sommando 46 giorni alla lunghezza del termine stesso (operazione non prevista dalla legge, bensì eseguita per comodità di calcolo nelle ipotesi, più frequenti nella pratica, in cui il dies a quo è collocato al di fuori del periodo feriale), ostandovi il disposto del secondo periodo dell'art. 1 L. cit., per il quale Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo, e dunque al 16 settembre (cfr., per tutte, Cass. Sez. Un. 21197/2009); con la conseguenza che nella specie il termine semestrale di decadenza andava a scadere il 16 marzo 2014;

che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile;

che le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali, liquidate in Euro 1.300,00 oltre spese prenotate a debito ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 23 settembre 2014.

Depositato in Cancelleria il 20 novembre 2014

Note

Utente: SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA SCUOLA

www.iusexplorer.it - 07.01.2018